

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	6
7-00178 Aresta: Sulla figura della guardia particolare giurata (<i>Discussione e rinvio</i>)	6

RISOLUZIONI

Mercoledì 13 marzo 2019. — Presidenza della vicepresidente Marica FANTUZ. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Nicola Molteni.

La seduta comincia alle 10.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

Marica FANTUZ, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

7-00178 Aresta: Sulla figura della guardia particolare giurata.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Giovanni Luca ARESTA (M5S) riferisce che l'atto di indirizzo in esame impegna il Governo a provvedere all'emanazione, in

tempi rapidi, del decreto del Ministro dell'Interno previsto dall'articolo 138, comma 2, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto n. 773, del 18 giugno 1931), volto a definire i requisiti minimi professionali e di formazione necessari ai fini dell'idoneità a guardia particolare giurata, esplicitando che il requisito professionale risulta già acquisito per i volontari di truppa, congedati senza demerito.

La risoluzione impegna, altresì, il Governo a tenere adeguatamente conto, ai fini dell'individuazione del requisito minimo di formazione necessario ad ottenere il riconoscimento a guardia particolare giurata, dell'attività svolta da coloro che hanno prestato servizio senza demerito come Carabinieri ausiliari, prevedendo per tali soggetti percorsi semplificati e differenziati.

Osserva, quindi, che le guardie particolari giurate sono notoriamente dedite, secondo una definizione che è stata riportata in svariati pareri resi dal Consiglio di Stato, a «...attività che per l'incidenza e la qualità delle prestazioni, nonché per l'alto grado di pericolo e di specializzazione operativa, erano originariamente riservati alla Forza pubblica e sono stati progressivamente affidati o consentiti agli istituti

di vigilanza e alle guardie particolari, in virtù di specifiche previsioni normative».

Rileva, quindi, che l'articolo 138, comma 2, del TULPS prevede che il Ministero dell'Interno, con proprio decreto, da adottarsi con le modalità individuate nel Regolamento, sentite le Regioni, provvede all'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate e che costituisce requisito minimo l'aver prestato servizio per almeno un anno, senza demerito, quale volontario di truppa delle Forze armate.

Tale norma, a suo avviso, rende necessario consentire anche a coloro che abbiano prestato servizio senza demerito come Carabinieri ausiliari, di valorizzare la professionalità acquisita durante la loro esperienza da volontari.

Ricorda, inoltre, che lo scorso 16 gennaio 2019 la Commissione Difesa della Camera dei deputati ha approvato la risoluzione n. 8-00011, del deputato Deidda, sull'impiego dei «Carabinieri ausiliari», con la quale ha impegnato il Governo a consentire, a coloro che abbiano prestato servizio senza demerito come Carabinieri ausiliari, l'accesso immediato al programma S.I.L.D. (sistema informativo lavoro difesa).

Fa presente che il Governo, nel corso della discussione di tale risoluzione, ha chiarito come, con riferimento al possesso del requisito minimo professionale nei confronti dei volontari di truppa dell'Arma dei carabinieri, congedati senza demerito che abbiano prestato servizio per almeno un anno, esso risulti già assorbito dalle previsioni dell'articolo 138, comma 2, del TULPS, che riconosce tale possesso in via generale per i volontari di truppa delle Forze armate che abbiano prestato servizio per almeno un anno senza demerito. Pertanto, ai fini dell'idoneità a guardia particolare giurata si renderà necessario acquisire esclusivamente il requisito minimo di formazione individuato dal de-

creto del Ministro dell'Interno previsto dal citato articolo 138, comma 2, ad oggi in corso di elaborazione.

Ricorda, inoltre, che nel corso della XVII legislatura, la Commissione Difesa della Camera dei deputati ha affrontato la medesima problematica, con riguardo a coloro che abbiano prestato servizio di leva obbligatorio per un anno senza demerito come Carabinieri ausiliari, con particolare riferimento al riconoscimento dei requisiti necessari per l'idoneità a guardia particolare giurata, approvando la risoluzione n. 8-00178, a firma del deputato Gianluca Rizzo.

Segnala, quindi, che, da notizie in suo possesso, risulta che la Commissione consultiva centrale istituita presso il Ministero dell'Interno, per le attività di cui all'articolo 134 del TULPS (rubricato «...delle guardie particolari e degli istituti di vigilanza e di investigazione privata»), stia procedendo all'elaborazione del decreto attuativo finalizzato a predisporre i programmi di formazione minimi obbligatori e gli aspetti giuslavoristici connessi alla formazione professionale delle guardie giurate.

Pertanto, alla luce dei valori costituzionali coinvolti e della ponderazione degli interessi compiuta dal Legislatore con le disposizioni richiamate, ritiene utile impegnare il Governo – nei termini specificamente richiamati in premessa – a superare tali palesi e irragionevoli differenziazioni e contrasti di ordine costituzionale dal momento che ogni diversa previsione, sarebbe palesemente contrastante con quanto previsto, a suo tempo, per il personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Marica FANTUZ, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.05.